



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Ipotesi di accordo sul fondo per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico – amministrativo – Anno 2023

- in sostituzione dell'art. 7 – Misure di welfare integrativo dirette al personale - CCI 13 maggio 2021 -

Il giorno _____, presso la sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Firenze, si sono riunite le parti negoziali così composte:

L'Università degli Studi di Firenze rappresentata dal Delegato alle Relazioni Sindacali Prof. Luigi Burrone e dal Direttore Generale Dott. Marco Degli Esposti

e

le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella persona del Coordinatore Dott. Samuele Ciattini

e

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo:

FLC CGIL nella persona della Segretaria Dott.ssa Silvia Sorri

CISL SCUOLA nella persona della Reggente Dott.ssa Caterina Palazzo

Federazione GILDA UNAMS nella persona del Segretario Sig. Emiliano Chiezzi

Federazione UIL SCUOLA RUA nella persona del Delegato Dott. Carmine Lettieri

SNALS CONFSAL, rappresentata dal Segretario Dott.ssa Francesca Giannini

Le parti

PREMESSO

- che l'art. 60, comma 5, del CCNL Comparto Università siglato il 16/10/2008 testualmente dispone: "Le Amministrazioni nell'ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici";

- che ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera m) del citato CCNL del 16/10/2008 le delegazioni di parte pubblica e sindacale hanno sottoscritto l'"*Accordo per la creazione di un fondo per l'erogazione di sussidi al personale tecnico – amministrativo*" siglato in data 8 luglio 2013, che prevede l'istituzione di un apposito fondo sussidi ed i relativi criteri generali per l'erogazione dei sussidi al personale;

- che successivamente con l'"*Accordo sul fondo per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico – amministrativo – Anno 2017*" del 6 aprile 2017 le parti concordano i nuovi criteri per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico-amministrativo;

VISTO

- il Protocollo d'intesa sottoscritto da Regione Toscana, ANCI ed Università di Firenze, Pisa e Siena in data 16.11.2011, che definisce l'ISEE come lo strumento regolamentato più valido e realistico di misurazione economica del nucleo familiare;



- il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca siglato il 19/04/2018 ed in particolare l'art. 67 - Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica - e l'art. 42, comma 3 lett. h, che prevede tra le materie oggetto di contrattazione integrativa "i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo";

- il Contratto Collettivo Integrativo, siglato in data 13 maggio 2021, ed in particolare l'art. 7 - Misure di welfare integrativo dirette al personale, che conferma i criteri individuati nell'Accordo sul fondo per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico-amministrativo" siglato in data 6 aprile 2017 (in appendice n. 2 al CCI);

- il "Regolamento per l'erogazione di benefici economici al personale tecnico- amministrativo" vigente emanato con D.R. prot. n. 67731 (356) del 5 maggio 2017;

PRESO ATTO

- dello stanziamento annuale nel Bilancio Unico di Previsione per l'erogazione di sussidi al personale tecnico amministrativo ed allocato sul conto CO.04.01.01.02.05.01.19 rubricato "Sussidi al personale tecnico amministrativo;

CONCORDANO

i nuovi criteri per l'erogazione dei sussidi al personale tecnico-amministrativo così come individuati dal seguente articolato.

Art. 1

Il presente accordo si applica a tutto il personale tecnico amministrativo non dirigente dell'Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

L'erogazione del sussidio è effettuata al verificarsi delle fattispecie previste al successivo art. 3, debitamente documentate dagli interessati e non coperte da altri sussidi o rimborsi assicurativi.

Art. 2

Le fattispecie che danno titolo alla richiesta per l'erogazione del sussidio sono:

- A) Decesso del coniuge e/o o del convivente risultante dallo stato di famiglia e/o di un familiare, fino al secondo grado di parentela, del dipendente;
- B) Malattie del dipendente e/o dei figli e del coniuge a carico del medesimo di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione socio-sanitaria nazionale, la cui attestazione sullo stato di gravità è rilasciata da struttura pubblica o equiparata;
- C) Spese mediche di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative, sostenute dal dipendente per sé e/o per i figli a carico, prestate in qualsiasi struttura sanitaria;
- D) Spese relative ad asili nido pubblici o privati, per servizi di educazione, istruzione compresi i servizi integrativi e di mensa, centri estivi, rette scolastiche, tasse universitarie, libri scolastici, trasporto scolastico, gite didattiche, servizi di baby sitting;
- E) Spese sostenute per l'assistenza e la cura diretta di familiari entro il secondo grado di parentela attraverso l'impiego di personale a ciò addetto o il ricovero in strutture a ciò preposte;
- F) Altri eventi, motivati e documentati, non compresi nei punti precedenti che determinino situazioni di disagio economico nei dipendenti con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.



Ciascun dipendente può presentare annualmente domanda di sussidio per una soltanto delle tipologie di cui alle lettere A, B, C, D ed E, anche a fronte di più fatture/ricerche fiscali esibite.

I dipendenti con una fascia di reddito ISEE inferiore a 20.000 euro possono fare richiesta di sussidio per due delle fattispecie dalla lettera A alla F.

E' ammessa una sola domanda per nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.

Art. 3

Lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le varie fattispecie nel modo seguente:

- A) Decesso del coniuge o del convivente risultante dallo stato di famiglia e/o di un familiare, fino al secondo grado di parentela, del dipendente: 5%;
- B) Malattie del dipendente e/o dei figli e del coniuge a carico a carico del medesimo di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione socio-sanitaria nazionale, la cui attestazione sullo stato di gravità è rilasciata da struttura pubblica o equiparata 10%;
- C) Spese mediche di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative, sostenute dal dipendente per sé e/o per i figli a carico, prestate in qualsiasi struttura sanitaria: 60 %;
- D) Spese relative ad asili nido pubblici o privati, per servizi di educazione, istruzione compresi i servizi integrativi e di mensa, centri estivi, rette scolastiche, tasse universitarie, libri scolastici, trasporto scolastico, gite didattiche, servizi di baby sitting: 10%;
- E) Spese sostenute per l'assistenza e la cura diretta di familiari entro il secondo grado di parentela attraverso l'impiego di personale a ciò adetto o il ricovero in strutture a ciò preposte: 10%;
- F) Altri eventi, motivati e documentati, non compresi nei punti precedenti che determinino situazioni di disagio economico nei dipendenti con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro: 5 %.

Art. 4

L'erogazione ai dipendenti dei sussidi per le fattispecie di cui all'art 3 avverrà sulla base di appositi elenchi degli aventi diritto, redatti da una Commissione, nominata dal Direttore Generale, tenendo conto dell'ISEE presentato e degli importi massimi erogabili previsti per ogni fattispecie, secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

L'importo erogato, suddiviso per tipologia, verrà comunicato alle RSU e alle OO.SS.

Art. 5

Le fattispecie che danno titolo all'erogazione del sussidio sono:

- A) Decesso del coniuge o del convivente risultante dallo stato di famiglia e/o di un familiare, fino al secondo grado di parentela, del dipendente. Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 1100 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 550 per un valore ISEE fino a 44 mila Euro, fino ad un massimo di Euro 275 per un valore ISEE superiore a 44 mila Euro ma non superiore a 55 mila;
- B) Malattie del dipendente e/o dei figli e del coniuge a carico a carico del medesimo di particolare gravità, croniche o invalidanti con necessità di assistenza e cura anche non coperte o parzialmente coperte da contribuzione socio-sanitaria nazionale, la cui attestazione sullo stato di gravità è rilasciata da struttura pubblica o equiparata.
Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 1550 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 775 per un valore ISEE fino a 44 mila Euro, fino ad un massimo di Euro 387 per un valore ISEE superiore a 44 mila Euro ma non superiore a 55 mila;
- C) Spese mediche di tipo specialistico, comprese protesi di qualsiasi genere, cure dentarie, riabilitative, sostenute dal dipendente per sé e/o per i figli a carico, prestate in qualsiasi struttura sanitaria.
Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 1100 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 550 per un valore ISEE per un valore ISEE fino a 44 mila Euro, fino ad un massimo di Euro 275



per un valore ISEE superiore a 44 mila Euro ma non superiore a 55 mila;

D) Spese relative ad asili nido pubblici o privati, per servizi di educazione, istruzione compresi i servizi integrativi e di mensa, centri estivi, rette scolastiche, tasse universitarie, libri scolastici, trasporto scolastico, gite didattiche, servizi di baby sitting.

Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 800 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 400 per un valore ISEE per un valore ISEE fino a 44 mila Euro, fino ad un massimo di Euro 200 per un valore ISEE superiore a 44 mila Euro ma non superiore a 55 mila.

E) Spese sostenute per l'assistenza e la cura diretta di familiari entro il secondo grado di parentela attraverso l'impiego di personale a ciò addetto o il ricovero in strutture a ciò preposte.

Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 800 per un valore ISEE fino a 36 mila Euro e fino ad un massimo di Euro 400 per un valore ISEE per un valore ISEE fino a 44 mila Euro, fino ad un massimo di Euro 200 per un valore ISEE superiore a 44 mila Euro ma non superiore a 55 mila;

F) Altri eventi, motivati e documentati, non compresi nei punti precedenti che determinino situazioni di disagio economico nei dipendenti con un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.

Il contributo sarà erogato nella misura massima di Euro 500.

Nel caso in cui per una o più delle predette fattispecie non pervenissero richieste di sussidio o pervenissero per una somma inferiore a quella allocata, si procederà alla ripartizione proporzionale degli stanziamenti residui in base ai parametri percentuali di cui alla fattispecie previste all'art. 3.

In caso di incapienza del fondo l'erogazione dei sussidi verrà ridotta in modo proporzionale tenendo conto delle fasce ISEE.

Nel caso in cui la somma prevista annualmente in bilancio non sia sufficiente ad erogare il sussidio a tutti i richiedenti, si procederà ad applicare una riduzione, a prescindere dalla causale del rimborso richiesto, sulla base delle seguenti percentuali individuate tenuto conto delle fasce di reddito equivalente ISEE, con inizio della decurtazione dalla ultima fascia di reddito ISEE fino alla seconda:

fino a € 24.000	0%
da € 24.000,01 a € 28.000,00	4%
da € 28.000,01 a € 32.000,00	6%
da € 32.000,01 a € 36.000,00	8%
da € 36.000,01 a € 40.000,00	10%
da € 40.000,01 a € 44.000,00	15%
da € 44.000,01 a € 55.000,00	25%

Qualora nonostante l'applicazione delle suddette percentuali, la somma disponibile dovesse risultare ancora insufficiente, si procederà ad applicare le medesime riduzioni fino alla concorrenza della somma da reperire.

Nel caso in cui l'applicazione delle percentuali legate alle fasce di reddito di cui sopra determini una somma residua, questa viene ridistribuita tra tutti i richiedenti a partire dalla percentuale dello 0,5 % a seguire.

Art.6

Gli eventuali importi residui comunque derivanti dall'applicazione dell'accordo saranno riportati al fondo dell'anno successivo.



Le modalità di erogazione dei sussidi saranno oggetto di un regolamento redatto dall'amministrazione di concerto con le RSU e le OO.SS. di Ateneo.

Le parti si riservano di rivedere il contenuto del presente accordo negli anni successivi.

La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, previa acquisizione del previsto parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

La delegazione di parte pubblica

Delegato alle Relazioni Sindacali
Prof. Luigi Burroni

Direttore Generale
Dott. Marco Degli Esposti

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ateneo,

nella persona del Coordinatore dell'RSU
Dott. Samuele Ciattini

Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,

FLC/CGIL
nella persona della Segretaria
Dott.ssa Silvia Sorri

CISL SCUOLA
nella persona della Reggente
Dott.ssa Caterina Palazzo

Federazione GILDA UNAMS